

Emendamenti accordo di programma.

Art 5 punto3 vedi allegato1

Art8 punto2 dopo approvare varianti aggiungere “non sostanziali”



ALL 1.

- a non revocare o restituire tali fondi costituiti con la compartecipazione della Provincia;
- a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

2. Tra Comuni ed Azienda si stabilisce che saranno in seguito concordemente definite modalità e criteri per consentire ai Comuni di ammortizzare/recuperare, a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale è stata impegnata la spesa, gli oneri finanziari dai medesimi direttamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti oggetto del presente accordo e non diversamente coperti, secondo quanto previsto al successivo art. 6, comma 5.

3. Restano in capo all'Azienda consortile:

- tutti gli adempimenti relativi alla progettazione degli interventi, all'espletamento delle gare di appalto ed all'esecuzione/contabilizzazione e liquidazione dei lavori, anche attraverso il conferimento di incarichi esterni;
- l'attività amministrativa riferita al finanziamento delle opere (predisposizione domande, richiesta acconti, liquidazione, rendicontazione) ed alla acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente in ordine ai progetti degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 6

Impegni della Provincia Autonoma di Trento.

1. La Provincia Autonoma di Trento aderisce al presente Accordo quale Soggetto istituzionale vocato a promuovere ogni iniziativa ed attività diretta a favorire la